

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale del , proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv.

Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, Salita Salvatore viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Genova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto domanda di emersione lavoro irregolare adottato dal Prefetto di Genova il 30.11.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Genova; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso in forza della sentenza Corte cost n. 172 del 2012 è fondato. Il motivo principale di censura è stato dedotto dal ricorrente proprio con riguardo al censurato automatismo del rigetto dell'istanza di regolarizzazione quale immediata conseguenza della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p. pronunciata a carico del cittadino extracomunitario, che ha presentato, a suo tempo, l'istanza di regolarizzazione.

Il giudice delle leggi ha precisato che grava sull'amministrazione il dovere di verificare l'effettiva pericolosità sociale del condannato e che la condanna, per i reati richiamati, non è ex se ostativa all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione.

La vicenda dedotta dal ricorrente in giudizio ricade nell'ipotesi oggetto della sentenza di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 13. d.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 1 3 agosto 2009 n. 102, applicato dall'amministrazione resistente.

Sicché il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore Paolo Peruggia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)